



COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 37 DEL 27-11-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Novembre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
DAPRATI	X		BUZZESE	X	
ANDREA			MARIA LINDA		
TIZZONI	X		CAMPANINI		X
MARTINO			GIAN PAOLO		
GRAVELLONI	X		ORLANDI	X	
VITTORIO			PAOLA		
BECCARIA	X		NAI OLEARI	X	
CARLA			MARIA CARLA	X	
BERTO	X		QUAGLINI	X	
MARCO			PIERA		
COSTA	X				
MARCO					

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. ANDREA DAPRATI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 93 del 24-10-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

Presentata dal Servizio: Servizio 2 - Finanziario

Allegati: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2017 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2017;

RAMMENTATO che l'art. 1 comma 42 della legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"...per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 commi 21 - 22 – 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, il Comune registrerà una perdita di gettito compensata da un apposito contributo definito dal Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente riconfermare le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2017 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta approvate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a €. 280.000,00;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 riconfermando le medesime approvate con deliberazione consiliare n. 6 del 11/02/2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di riconfermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 come di seguito indicato:

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	4,3 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille , con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	8,1 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti	9,1 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille

3) di determinare per l'anno 2018 la detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 93 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Apertasi la discussione che può riassumersi come segue:

Tizzoni: Imu, Tasi e Irpef sono le tre aliquote che andremo ad approvare nella stessa misura dello scorso anno. Anche quest'anno le aliquote non si possono aumentare, la legge dà la possibilità di diminuirle.

Chiede poi se è già stata predisposta una bozza di bilancio.

Segretario conferma che l'Ufficio di Ragioneria ha già predisposto sia la Nota integrativa al Dup che lo schema di bilancio.

Tizzoni: si presume che sia più facile predisporre il bilancio 2018, visto che non ci sono più le perdite dichiarate quando eravamo in unione. Avendo meno perdite ci sarebbe la possibilità di ritoccare al ribasso le aliquote delle imposte e tasse.

Presidente: probabilmente non terremo conto del suggerimento. Ci stanno piovendo addosso situazioni che prevedono addirittura la possibilità dover mettere in casa di cura una madre con un bambino che ci verrebbero a costare sui settanta mila euro/anno. Si dovrebbero aumentare le tasse per fare fronte a questa necessità.

Tizzoni: se vogliamo fare riferimento a questo caso spiacevole ricordo che in passato il Comune si è trovato a fare fronte a situazioni simili e le ha superate con aliquote inferiori.

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	10	
Favorevoli	6	DAPRATI ANDREA - GRAVELLONI VITTORIO - BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - COSTA MARCO - BUZZESE MARIA LINDA
Contrari	4	TIZZONI MARTINO - ORLANDI PAOLA - NAI OLEARI MARIA CARLA - QUAGLINI PIERA
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
ANDREA DAPRATI

IL SEGRETARIO
ROBERTO BARIANI



COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018**

Il sottoscritto, responsabile della Servizio 2 - Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Lungavilla, Lì 24-10-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 93 del 24-10-2017



COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

Il sottoscritto, responsabile della Servizio 2 - Finanziario – formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Lungavilla, 24-10-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 93 del 24-10-2017



COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di CONSIGLIO N° 37 del 27-11-2017, avente ad oggetto DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 19-12-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
STRADA MARIAGRAZIA



COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 37 del 27-11-2017, avente ad oggetto DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018, è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[X] In data 29-12-2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

[] In data ----- , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO BARIANI